



**UNIVERSITÀ
DI FOGGIA**



Prot. n. _____-VII/1 Foggia,

Rep. D.R. n. _____-2022

Il Direttore generale
Dott.ssa Teresa Romei

Area Risorse Umane
Dott. Matteo Di Trani

Servizio Reclutamento Personale Docente
Dott.ssa Giselda Florio

Oggetto

Selezione pubblica indetta per la copertura di n. 2 posti di ricercatore a tempo determinato, mediante stipula di contratto di lavoro subordinato della durata di 36 mesi, non rinnovabile, con regime di impegno a tempo pieno ai sensi dell'art. 24, comma 3, lett. b), della Legge n. 240/2010, settore concorsuale 11/A5 "Scienze demoetnoantropologiche" (settore scientifico-disciplinare M-DEA/01 "Discipline demoetnoantropologiche") presso il Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimenti, Risorse Naturali e Ingegneria e settore concorsuale 11/E4 "Psicologia clinica e dinamica" (settore scientifico-disciplinare M-PSI/08 "Psicologia clinica") presso il Dipartimento di Studi Umanistici. Lettere, Beni Culturali, Scienze della Formazione

IL RETTORE

- VISTO** il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, emanato con D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO** il D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali";
- VISTA** la legge 15 aprile 2004, n. 106, e il relativo regolamento emanato con il D.P.R. 3 maggio 2006, n. 252 recante norme in materia di deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico;
- VISTA** la legge 30 dicembre 2010, n. 240 recante "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario" ed, in particolare, gli artt. 22, 24 e 29;
- VISTO** il D.M. 25 maggio 2011, n. 243 avente ad oggetto: "Criteri e parametri riconosciuti, anche in ambito internazionale, per la valutazione preliminare dei candidati destinatari di contratti di cui all'art. 24 della Legge 240/2010";
- VISTO** il D.P.R. n. 232 del 15 dicembre 2011 contenente il Regolamento per la disciplina del trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari, a norma dell'articolo 8, commi 1 e 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- VISTA** la legge 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di Stabilità 2012) e, in particolare, l'art. 15 recante disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive;
- VISTO** il D.M. 30 ottobre 2015, n. 855;
- VISTO** il General Data Protection Regulation (G.D.P.R.) ovvero il Regolamento europeo (UE) 2016/679 in materia di trattamento dei dati personali e di privacy;
- VISTO** l'art. 1, comma 635, della legge 27.12.2017, n. 205 che, a decorrere dall'anno 2018, ha disposto che i contratti delle ricercatrici a tempo determinato, nel periodo di astensione obbligatoria per maternità, sono sospesi e il termine di scadenza è prorogato per un periodo pari a quello di astensione obbligatoria e che al relativo onere si provvede con le risorse di cui all'art. 29, co. 22 (secondo periodo), della L. 240/2010;
- VISTO** il D.L. 34/20193, convertito dalla L. 58/2019, in particolare il comma 5 *bis* dell'art. che dispone che i contratti di cui al comma 3, lettere a) e b), art. 24 della L. 240/2010, possono prevedere il regime di tempo pieno o di tempo definito;



VISTO il decreto ministeriale 16 novembre 2020, n. 856 ("Secondo piano straordinario 2020 per il reclutamento di ricercatori di cui all'art. 24, co. 3, lett. b) della legge 240/2010");

VISTO lo Statuto dell'Università di Foggia;

VISTO il Codice Etico e di Comportamento dell'Università di Foggia;

VISTO il "Regolamento relativo alla programmazione del fabbisogno del personale docente e tecnico – scientifico" di questa Università, emanato con D.R. n. 1755/2021, prot. n. 60858-I/3 del 15.12.2021;

VISTO il "Regolamento per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato" di questa Università, emanato con D.R. n. 1755-2021, prot. n. 60858-I/3 del 15.12.2021;

CONSIDERATO che il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 11.10.2021, hanno approvato, tra l'altro, l'istituzione di n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2010 per il settore concorsuale 11/A5 "Scienze demoetnoantropologiche", settore scientifico-disciplinare M-DEA/01 "Discipline demoetnoantropologiche" presso il Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimenti, Risorse Naturali e Ingegneria (DAFNE), a valere sulle risorse rivenienti dal D.M. 856/2020;

che [DVDDM1], il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione, rispettivamente, nelle sedute del 16 e del 30 giugno 2021, hanno approvato, tra l'altro, l'istituzione di n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2010 per il settore concorsuale 11/E4 "Psicologia clinica e dinamica", settore scientifico-disciplinare M-PSI/08 "Psicologia clinica" presso il Dipartimento di Studi Umanistici. Lettere, Beni Culturali, Scienze della Formazione (DISTUM), a valere sulle risorse rivenienti dal D.M. 856/2020;

ACCERTATO che, il suddetto finanziamento ministeriale garantisce, tra l'altro, la copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla stipula di n. 2 contratti di durata triennale, con regime d'impegno a tempo pieno, per lo svolgimento di 1500 ore annue di attività di ricerca, di studio e di insegnamento, comprensive di 350 ore da riservare allo svolgimento delle attività di didattica, integrativa e di servizio agli studenti sulla base delle esigenze del sopra menzionato settore concorsuale,

DECRETA

Art. 1 – Indizione selezione pubblica

È indetta la selezione pubblica, per titoli e discussione pubblica nonché prova didattica-lezione, per la copertura di n. 2 posti di Ricercatore universitario a tempo determinato, mediante stipula di contratto di lavoro subordinato della durata di 36 mesi, non rinnovabile, ai sensi dell'art. 24, co. 3, lett. b), Legge 240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, secondo le indicazioni di seguito indicate:

DIPARTIMENTO	Scienze Agrarie, Alimenti, Risorse Naturali e Ingegneria	
Informazioni sulla procedura selettiva	Posti	1
	Macrosettore	11/A "Discipline storiche"
	Settore concorsuale	11/A5 "Scienze demoetnoantropologiche"



	Profilo didattico e scientifico di cui all'Allegato B del D.M. 30 ottobre 2015, n. 855	Il settore si interessa all'attività scientifica e didattico-formativa nei campi che riguardano gli studi relativi alla cultura e alle culture, cioè al complesso delle concezioni e dei comportamenti dell'uomo nelle società. Attraverso metodologie basate fondamentalmente sull'osservazione e il rapporto diretto, vengono studiati i meccanismi generali dei processi culturali e le modalità con cui le culture si configurano e si diversificano, per cogliere comparativamente sia le differenze sia le identità soggiacenti nelle diverse popolazioni. Le discipline demoetnoantropologiche articolano l'oggetto di studio secondo tematizzazioni connesse ai vari campi dell'esperienza umana; le etnologie secondo le aree territoriali (civiltà); le demologie secondo criteri a un tempo tematici e areali in riferimento alle culture delle classi subalterne delle società occidentali. Il settore comprende altresì le competenze relative alla metodologia e allo studio dei processi e strutture complesse delle valenze antropologiche e religiose dei mondi contemporanei
	Settore scientifico-disciplinare	M-DEA/01 "Discipline demoetnoantropologiche"
	Competenze linguistiche oggetto di valutazione	Lingua inglese
	Numero massimo di pubblicazioni da presentare	12 (dodici). Si specifica che, ai sensi del D.M. 243/2011, la tesi di dottorato è da considerare una pubblicazione, e quindi, nel caso in cui il candidato intenda presentarla, deve conteggiarla nel numero massimo di pubblicazioni da presentare (max 12)

DIPARTIMENTO	Studi Umanistici. Lettere, Beni Culturali, Scienze della Formazione	
Informazioni sulla procedura selettiva	Posti	1
	Macrosettore	11/E "Psicologia"
	Settore concorsuale	11/E4 "Psicologia clinica e dinamica"
	Profilo didattico e scientifico di cui all'Allegato B del D.M. 30 ottobre 2015, n. 855	Il settore si interessa all'attività scientifica e didattico-formativa nei campi che hanno le competenze scientifico disciplinari che considerano da un punto di vista psicodinamico e psicogenetico le rappresentazioni del sé, i processi intrapsichici e le relazioni interpersonali (familiari e di gruppo), nonché le competenze relative alle applicazioni di tali conoscenze all'analisi e al trattamento del disagio psichico e delle psicopatologie. Il settore comprende anche le ricerche relative ai metodi di studio e alle tecniche di intervento che, nei diversi



		modelli operativi (individuale, relazionale, familiare e di gruppo), caratterizzano le applicazioni cliniche della psicologia a differenti ambiti (persone, gruppi, sistemi) per la soluzione dei loro problemi
	Settore scientifico-disciplinare	M-PSI/08 "Psicologia clinica"
	Competenze linguistiche oggetto di valutazione	Lingua inglese
	Numero massimo di pubblicazioni da presentare	12 (dodici). Si specifica che, ai sensi del D.M. 243/2011, la tesi di dottorato è da considerare una pubblicazione, e quindi, nel caso in cui il candidato intenda presentarla, deve conteggiarla nel numero massimo di pubblicazioni da presentare (max 12)

Art. 2 - Requisiti per l'ammissione

Sono ammessi a partecipare alla selezione i candidati italiani o stranieri, in possesso del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente, conseguito in Italia o all'estero, ovvero, per i settori interessati, del diploma di scuola di specializzazione medica.

Fermi restando i requisiti di partecipazione alla selezione di cui al precedente comma 1, la selezione è riservata ai candidati che hanno conseguito l'abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di prima o di seconda fascia di cui all'articolo 16 della L. 240/2010 ovvero che hanno usufruito complessivamente per almeno tre anni, anche non consecutivi:

- dei contratti di cui all'art. 24, co. 3, lett. a) della Legge 240/2010;
- dei contratti stipulati per lo svolgimento di attività di ricerca e di didattica integrativa presso le Università, ai sensi dell'art. 1, comma 14, della L. 230/2005;
- di assegni di ricerca ai sensi dell'art. 51, comma 6, della L. 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni (assegni pre-legge n. 240/2010), o di assegni di ricerca ai sensi dell'art. 22 della L. 240/2010, o di borse post-dottorato ai sensi dell'art. 4, L. 398/1989, o di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri.

Il possesso dei predetti requisiti sarà verificato dalla Commissione giudicatrice nominata per la presente selezione.

Per i titoli di studio conseguiti all'estero è richiesta la dichiarazione di equiparazione ai sensi della vigente normativa in materia.

I requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione alla selezione.

Non possono in ogni caso partecipare alla selezione:

- 1) coloro che sono esclusi dal godimento dei diritti civili e politici;
- 2) coloro che sono stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento;
- 3) coloro che sono stati dichiarati decaduti da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera d) del Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
- 4) i soggetti già assunti a tempo indeterminato come professori di I o II fascia o ricercatori universitari a tempo indeterminato, ancorché cessati dal servizio;
- 5) coloro che hanno avuto contratti in qualità di assegnista di ricerca e di ricercatore a tempo determinato ai sensi degli artt. 22 e 24 della legge n. 240/2010 presso l'Ateneo o anche presso altre



Università, statali, non statali o telematiche, nonché presso gli enti di cui al comma 1 dell'art. 22 della legge n. 240/2010 per un periodo che, sommato alla durata prevista dal contratto messo a bando, superi complessivamente i 12 anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente;

6) coloro che abbiano un grado di parentela o affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento presso il quale sarà inquadrato il candidato selezionato ovvero con il Rettore, il Direttore generale o un componente del Consiglio di Amministrazione di questa Università.

L'Ateneo garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro e per il trattamento sul lavoro.

Art. 3 - Domanda di ammissione, termini e modalità di presentazione

La domanda di ammissione deve pervenire a questa Università entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sul sito web Ateneo (<http://www.unifg.it>) alla sezione "Bandi docenti".

Qualora detto termine cada in un giorno festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno feriale utile successivo.

La domanda di partecipazione alla procedura, nonché i titoli posseduti, i documenti e le pubblicazioni ritenute utili alla procedura selettiva, devono essere presentati, a pena di esclusione, per via telematica, utilizzando l'applicazione informatica dedicata, alla pagina della piattaforma Pica: <https://pica.cineca.it/unifg/rtdb-2021-11>

Al riguardo le candidate e i candidati sono invitate/i a consultare le linee guida PICA, disponibili alla pagina: <https://www.unifg.it/it/ateneo/normativa-e-bandi/bandi-docenti/procedure>

La procedura di compilazione e l'invio telematico della domanda dovrà essere completata entro e non il predetto termine, indicato al primo comma del presente articolo.

Pena l'esclusione, la domanda deve essere firmata dalla candidata o dal candidato e corredata da copia del documento di riconoscimento in corso di validità.

Il candidato potrà accedere alla procedura per la compilazione della domanda di partecipazione anche tramite identificazione attraverso il sistema SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) - livello 2. In tal caso non sarà necessario firmare la domanda.

Per la segnalazione di problemi esclusivamente tecnici contattare il supporto Cineca dal link <https://pica.cineca.it/unifg>

I candidati stranieri devono presentare la domanda in lingua italiana con le modalità previste dal presente articolo.

Art. 4 - Contenuto della domanda di partecipazione ed allegati

Nella domanda i candidati devono dichiarare sotto la propria responsabilità:

- 1) le proprie generalità, la data e il luogo di nascita, la residenza, un indirizzo e-mail di posta non certificata ed altresì un indirizzo pec a cui inviare le comunicazioni;
- 2) la cittadinanza posseduta (sono equiparati ai cittadini dello Stato italiano gli italiani non appartenenti alla Repubblica);
- 3) di essere iscritto nelle liste elettorali - precisandone il Comune - indicando eventualmente i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle medesime;
- 4) di non aver riportato condanne penali o le eventuali condanne riportate, indicando gli estremi delle relative sentenze;
- 5) il possesso e la specificazione dei requisiti di ammissione richiesti dal precedente articolo 2;
- 6) di non aver superato complessivamente dodici anni, anche non continuativi, comprendendo il periodo previsto dal contratto di cui al presente bando, in qualità di assegnista di ricerca e di



ricercatore a tempo determinato ai sensi, rispettivamente, degli artt. 22 e 24 della Legge 240/2010 presso l'Ateneo di Foggia o presso altri Atenei italiani statali o non statali o telematici, nonché presso gli Enti di cui al co. 1 dell'art.22 della Legge 240/2010;

7) di non avere un grado di parentela o affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento che ha richiesto l'indizione della procedura selettiva ovvero con il Rettore, il Direttore generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Università di Foggia;

8) di non essere stato già assunto come professore di prima o di seconda fascia o come ricercatore a tempo indeterminato, ancorché cessato dal servizio;

9) la posizione rivestita riguardo agli obblighi militari per i nati fino al 1985;

10) di essere fisicamente idoneo all'impiego;

11) di non essere stato destituito dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, e di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera d) del Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957 n.3;

12) di essere a conoscenza che il contratto sarà conferito nel rispetto del "Codice Etico e di Comportamento" dell'Università di Foggia e di quanto previsto dall'art.18, co. 1, lettere b) e c), della legge 240/2010.

Il candidato straniero deve altresì dichiarare nella domanda, sotto la propria responsabilità:

13) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;

14) di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza.

Costituisce, altresì, motivo di esclusione la mancata sottoscrizione della domanda nonché della dichiarazione di autorizzazione al trattamento dei dati, di cui alla successiva lettera f).

I candidati portatori di handicap devono specificare nella domanda l'eventuale necessità, in relazione al proprio handicap, di un ausilio o di tempi aggiuntivi per lo svolgimento del colloquio.

Nella domanda deve essere indicato il domicilio elettronico (pec) a cui inviare tutte le comunicazioni relative alla procedura di selezione.

Eventuali variazioni devono essere tempestivamente comunicate al Servizio Reclutamento Personale Docente all'indirizzo e-mail: reclutamentodocente@unifg.it.

Alla domanda di partecipazione deve essere allegata:

- a) fotocopia di un documento di identità in corso di validità;
- b) *curriculum*, datato e firmato, della propria attività scientifica e didattica nonché dei titoli posseduti. Il *curriculum*, debitamente datato e firmato, deve contenere la dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, attestante la veridicità delle informazioni ivi contenute;
- c) pubblicazioni in formato digitale, a scelta del candidato, nel numero massimo fissato dal precedente art. 1;
- d) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la conformità all'originale delle pubblicazioni presentate ed elencate nella dichiarazione stessa;
- e) elenco numerato, datato e firmato, delle pubblicazioni presentate;
- f) informativa e autorizzazione al trattamento dei dati.

L'Università si riserva di procedere a controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.

È prevista l'esclusione del candidato nell'ipotesi di carenza, anche parziale, della seguente documentazione essenziale ai fini della valutazione da parte della Commissione giudicatrice:

- *curriculum vitae* contenente l'indicazione delle attività svolte e dei titoli posseduti;
- pubblicazioni scientifiche.

Art. 5 - Modalità e termini per la presentazione dei titoli e delle pubblicazioni

I titoli che il candidato intende presentare ai fini della presente selezione debbono essere posseduti alla data di scadenza del bando.



Sono considerate valutabili ai fini della presente selezione esclusivamente pubblicazioni o testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti nonché saggi inseriti in opere collettanee e articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali. La tesi di dottorato o dei titoli equipollenti sono presi in considerazione anche in assenza delle condizioni di cui sopra.

I testi o gli articoli accettati per la pubblicazione, entro la data di scadenza del bando, devono essere presentati insieme al documento di accettazione dell'editore.

Per i lavori stampati in Italia devono risultare gli autori, il titolo, la casa editrice, la data e il luogo di edizione oppure il titolo, il numero della raccolta o del volume e l'anno di riferimento.

Per le pubblicazioni editate in Italia anteriormente al 2 settembre 2006, debbono essere adempiuti gli obblighi secondo le forme previste dall'art. 1 del Decreto luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660; a partire dal 2 settembre 2006, devono essere adempiuti gli obblighi secondo le forme previste dalla legge 15 aprile 2004, n. 106 e dal relativo regolamento emanato con D.P.R. 3 maggio 2006, n. 252, entro la data di scadenza del bando di concorso.

L'assolvimento di tali obblighi deve essere certificato da idonea documentazione, che attesti l'avvenuto deposito, oppure da dichiarazione del candidato, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, in merito all'assolvimento di quanto richiesto. La predetta documentazione deve essere allegata alla domanda di partecipazione alla presente selezione.

Le opere diffuse esclusivamente con modalità elettroniche, entro la data di scadenza del bando, potranno essere valutate senza la necessità di osservare le formalità previste per i lavori a stampa. Per le stesse il candidato deve fornire l'indicazione del sito o della rivista on-line su cui l'opera è stata pubblicata.

Per le pubblicazioni editate all'estero deve risultare la data e possibilmente il luogo di pubblicazione o, in alternativa, il codice ISBN o altro equivalente.

Le pubblicazioni possono essere prodotte nella lingua di origine se essa è una delle seguenti: italiano, latino, francese, inglese, tedesco, spagnolo.

Altrimenti, devono essere tradotte in una delle predette lingue.

I cittadini italiani e dell'Unione Europea possono:

- presentare apposita dichiarazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, attestante il possesso dei titoli presentati;
- produrre i titoli in copia dichiarata conforme all'originale mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000.

I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea ma autorizzati a soggiornare in Italia ai sensi delle disposizioni vigenti possono avvalersi delle dichiarazioni sostitutive, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, limitatamente ai casi in cui siano da comprovare stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le disposizioni che prevedono l'esibizione o la produzione di specifici documenti e l'applicazione delle convenzioni internazionali.

I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea e non autorizzati a soggiornare in Italia documentano stati, fatti e qualità personali mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero. Tali documenti devono essere legalizzati dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero nonché, qualora redatti in lingua straniera, recare una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare ovvero da un traduttore ufficiale.

Questa Amministrazione non accetta certificazioni rilasciate dalle Pubbliche Amministrazioni italiane in ordine a stati, qualità personali e fatti, che devono essere sempre sostituite da dichiarazioni sostitutive di certificazione o atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.

Art. 6 - Esclusione dalla selezione



I candidati sono ammessi con riserva alla selezione. Pertanto, in presenza dei motivi che ne costituiscono il presupposto ai sensi degli articoli precedenti, l'esclusione dalla procedura di selezione è disposta in qualunque momento con motivato decreto rettorale e comunicata all'interessato.

Art. 7 - Commissione giudicatrice

La Commissione giudicatrice sarà nominata con decreto rettorale e sarà composta da tre professori, di cui almeno due appartenenti ad altro Ateneo, anche straniero, nominata secondo quanto disposto dall'art. 7 del Regolamento per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato di questa Università. Il decreto rettorale di nomina viene reso pubblico per via telematica sul sito web di Ateneo (<http://www.unifg.it>) alla sezione "Bandi docenti".

Dalla data di pubblicazione del suddetto decreto decorre il termine perentorio di sette giorni per la presentazione al Rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di riconsiderazione dei commissari. Decorso tale termine e comunque dopo l'insediamento della Commissione non sono ammesse istanze di riconsiderazione dei commissari.

Se la causa della riconsiderazione è sopravvenuta, purché anteriore alla data di insediamento della Commissione, il termine decorre dalla sua insorgenza.

Le eventuali cause di incompatibilità e le modifiche dello stato giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla qualità di componente della Commissione giudicatrice.

Art. 8 - Attività della Commissione giudicatrice

La selezione è effettuata sulla base dei titoli e delle pubblicazioni posseduti dai candidati alla data di scadenza del bando ed illustrati e discussi davanti alla Commissione giudicatrice; è prevista anche una prova orale volta ad accertare la conoscenza della lingua straniera (se indicata al precedente art. 1). La Commissione valuta, altresì, le competenze didattiche dei candidati mediante lo svolgimento di una prova didattica-lezione. Le prove si svolgeranno on line attraverso una piattaforma di videoconferenza messa a disposizione da questa Amministrazione. Con la presentazione della domanda di partecipazione i candidati accettano integralmente le condizioni di svolgimento delle prove on line e si impegnano a dotarsi della strumentazione informatica necessaria al suo espletamento consistente in un apparecchio hardware (computer, tablet, telefono cellulare e simili) in grado di connettersi ad internet tramite browser o app dedicata e di una linea internet adeguata a sostenere il collegamento audio – video in videoconferenza in seduta pubblica. L'onere di dotarsi di adeguati strumenti per l'espletamento della discussione titoli e pubblicazioni e della prova didattica resta a carico del candidato e l'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di impossibilità di partecipazione alla prova dovuta a malfunzionamenti dell'apparecchiatura o della linea internet del candidato.

La Commissione giudicatrice, nella prima seduta, definisce i criteri e i parametri di valutazione, tenuto conto della normativa vigente e prevedendo, quali criteri preferenziale, il possesso dell'abilitazione scientifica nazionale alla funzione di professore associato e il possesso di una significativa produzione scientifica sul piano qualitativo e quantitativo. Verifica, altresì, il possesso dei requisiti di ammissione da parte dei candidati e l'insussistenza delle preclusioni di cui al punto 7) del precedente art. 4.

Nel caso in cui il numero dei candidati sia superiore a sei, la Commissione giudicatrice procede alla valutazione preliminare dei candidati, esprimendo motivato giudizio analitico sui titoli, sul *curriculum* e sulla produzione scientifica dei medesimi, sulla base dei criteri e dei parametri individuati con D.M. n. 243 del 25.05.2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 21.09.2011.

La Commissione giudicatrice comunica senza indugio le determinazioni di cui al comma precedente al responsabile del procedimento, il quale ne assicura la pubblicità prima della prosecuzione dei lavori della Commissione mediante pubblicazione sul sito web di Ateneo (<http://www.unifg.it>) alla sezione "Bandi docenti".



A seguito della valutazione preliminare, i candidati comparativamente più meritevoli, in misura compresa tra il 10 e il 20 per cento del numero degli stessi e comunque non inferiore a sei unità, sono ammessi alla discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica nonché alla prova orale, volta ad accertare anche l'eventuale conoscenza della lingua straniera, se prevista dal precedente art. 1, e alla prova didattica, volta a valutare le competenze didattiche.

La Commissione stabilisce per la lezione tre argomenti, inerenti a temi generali e metodologici del settore scientifico-disciplinare oggetto del bando, e li comunica a ciascun candidato, all'indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda di partecipazione alla procedura, con anticipo di 24 ore rispetto alla data di svolgimento della prova. Il candidato sceglie tra i tre argomenti quello su cui verterà la sua lezione e lo comunica alla Commissione prima dello svolgimento della prova.

La convocazione, per la discussione dei titoli e della produzione scientifica presentati, per lo svolgimento della prova orale, volta ad accertare anche l'eventuale conoscenza della lingua straniera, nonché per lo svolgimento della prova didattica/lezione, sarà comunicata ai candidati, almeno dieci giorni prima dell'effettuazione della stessa, mediante pubblicazione di un avviso sul sito web ed invio di apposita comunicazione alla casella di posta elettronica indicata da ciascun candidato nella domanda di partecipazione.

La mancata presentazione alla prova d'esame, nella data ed orario fissati nell'avviso di convocazione, equivarrà a rinuncia. La presentazione in ritardo, ancorché dovuta a causa di forza maggiore, comporterà l'irrevocabile esclusione dal concorso.

I candidati devono essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento: a) carta d'identità; b) passaporto; c) patente di guida; d) patente nautica; e) libretto di pensione; f) patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici; g) porto d'armi; h) tessera di riconoscimento rilasciata da un'Amministrazione dello Stato, purché munita di fotografia e di timbro o altra segnatura equivalente.

Al termine della discussione, sui titoli e sulle pubblicazioni presentate da ciascun candidato, della prova orale nonché della prova didattica/lezione, la Commissione esprime il giudizio collegiale finale che può essere unanime o a maggioranza.

La Commissione, sulla base dei giudizi collegiali espressi, individua i candidati idonei, che devono aver ricevuto una valutazione positiva, differentemente graduabile, sia per i titoli e le pubblicazioni sia per la prova didattica.

Al termine dei lavori, la Commissione redige una relazione riassuntiva in cui sono riportati i giudizi conseguiti da ciascun candidato ammesso.

Art. 9 - Accertamento della regolarità degli atti

Gli atti sono costituiti dai verbali delle singole riunioni della Commissione giudicatrice, dei quali costituiscono parte integrante i giudizi collegiali espressi su ciascun candidato, nonché dalla relazione riassuntiva dei lavori svolti. La regolarità formale degli atti è accertata con decreto rettorale entro venti giorni dalla consegna dei verbali al responsabile del procedimento.

Di tale accertamento viene data comunicazione ai candidati mediante pubblicazione sul sito web di Ateneo (<http://www.unifg.it>) alla sezione "Bandi docenti". Qualora il Rettore riscontri vizi sanabili nello svolgimento della procedura, restituisce con provvedimento motivato gli atti alla Commissione, assegnandole un termine, non superiore a venti giorni, per provvedere ad eventuali modifiche.

Tutti i verbali redatti dalla Commissione sono pubblicati sul sito di Ateneo. I verbali delle sedute successive a quella della valutazione preliminare sono pubblicati dopo la pubblicazione del decreto di approvazione degli atti della procedura.

Dalla data di pubblicazione del suddetto decreto rettorale di accertamento della regolarità formale degli atti, decorrono i termini per eventuali impugnative.



Art. 10 - Chiamata e stipula del contratto individuale di lavoro

Il Consiglio del Dipartimento che ha richiesto la procedura selettiva, acquisito il decreto rettorale di approvazione degli atti della procedura con indicazione degli idonei, di norma, entro trenta giorni dalla data del predetto decreto, con delibera motivata, propone la chiamata di uno dei candidati idonei, prevedendo, quali criteri preferenziali, il possesso dell'abilitazione scientifica nazionale alla funzione di professore associato e il possesso di una significativa produzione scientifica sul piano qualitativo e quantitativo, ovvero delibera di non procedere ad alcuna chiamata. La delibera è approvata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima e di seconda fascia afferenti al Dipartimento.

Il Rettore, nell'ambito delle funzioni e delle responsabilità, di cui all'art. 2, c. 1, lett. a), della legge n. 240/2010, sottopone al Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo l'approvazione della proposta di chiamata del Dipartimento.

Il Consiglio di Amministrazione delibera sulla proposta di chiamata del Dipartimento a maggioranza assoluta.

Con delibera motivata il Consiglio di Amministrazione può invitare il Dipartimento al riesame della proposta di chiamata, concedendo un termine di trenta giorni per provvedere alla relativa deliberazione. Nel caso in cui, decorso il predetto termine, il Dipartimento non si pronunci sulla richiesta di riesame o confermi la proposta di chiamata deliberata in precedenza, il Consiglio di Amministrazione delibera in merito alla chiamata.

A seguito dell'approvazione della proposta di chiamata, il ricercatore chiamato è invitato a stipulare il contratto di lavoro di cui all'art.1 del presente bando.

Il contratto è stipulato nel rispetto del Codice Etico e di Comportamento dell'Università degli Studi di Foggia e di quanto previsto dall'art.18, comma 1, lettere b) e c), della legge 240/2010.

Art. 11 - Disciplina del rapporto di lavoro

Il contratto avrà una durata di 36 mesi, non rinnovabile.

Il rapporto di lavoro che si instaura fra l'Università di Foggia ed il vincitore della selezione è regolato dal contratto individuale e dalle disposizioni vigenti in materia di lavoro subordinato, anche per quanto attiene al trattamento fiscale, assistenziale e previdenziale previsto per i redditi da lavoro dipendente.

Secondo quanto previsto dall'art. 24, co. 9, della L. 240/2010, la titolarità di tali contratti costituisce titolo preferenziale nei concorsi per l'accesso alle pubbliche amministrazioni, ma non precostituisce diritto per l'accesso ai ruoli dell'Università.

Ai ricercatori a tempo determinato si applicano le disposizioni di cui alla Legge 240/2010, quelle di cui agli articoli 32, commi 1, 2, 3 e 5, 33 e 34, comma 1, del DPR 11.7.1980, n. 382, in quanto compatibili con la natura del rapporto instaurato con l'Università, nonché quelle dello Statuto dell'Università di Foggia e dei Regolamenti attuativi, con particolare riferimento alla disciplina relativa alla partecipazione all'elettorato attivo e passivo dei predetti soggetti negli Organi collegiali di Ateneo.

Le modalità di svolgimento del rapporto di lavoro sono regolate dagli artt. 13 e 14 del Regolamento per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato.

Il ricercatore verrà assunto con regime di impegno a tempo pieno e, pertanto, deve svolgere, complessivamente, 1500 ore annue di attività di ricerca, di studio e di insegnamento, comprensive di 350 ore da riservare allo svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti sulla base delle esigenze del Dipartimento di appartenenza del medesimo ricercatore; il ricercatore sarà chiamato altresì a svolgere attività assistenziali, congrue ad assicurare la necessaria integrazione tra attività clinica e didattico-scientifica.

Nel periodo di astensione obbligatoria per maternità, i contratti di lavoro sono sospesi e il termine di scadenza è prorogato per un periodo pari a quello di astensione obbligatoria.



Il ricercatore assunto deve frequentare obbligatoriamente, per una durata minima di 30 ore, un percorso formativo sulle metodologie didattiche innovative e sulle procedure di assicurazione della qualità del Sistema AVA.

Art. 12 - Trattamento economico

Il trattamento economico è pari al trattamento iniziale dei ricercatori universitari confermati, con regime d'impegno a tempo pieno, elevato del 20 per cento, così come stabilito dall'art. 2 del D.L. 2.3.1987, n. 57, convertito nella legge 22.4.1987, n. 158. Il trattamento economico viene incrementato annualmente nella misura e con le modalità stabilite per gli adeguamenti della retribuzione spettante al personale non contrattualizzato.

Verrà assicurata idonea copertura assicurativa presso l'I.N.A.I.L.

Art. 13 - Trattamento dei dati personali

Questa Università si impegna a trattare i dati forniti dal candidato nel rispetto dei principi cui al Regolamento UE n. 679/2016, in materia di protezione dei dati personali. Titolare del trattamento è l'Università di Foggia, con sede legale in Foggia, Via Gramsci n. 89/91 – PEC: protocollo@cert.unifg.it.

Il Rappresentante Legale dell'Università di Foggia è il Rettore pro tempore Prof. Pierpaolo Limone, domiciliato per la carica, presso la sede legale dell'Ente, Via Gramsci n. 89/91, 71122 Foggia. Il Responsabile Protezione Dati Personali è il Prof. Michele Trimarchi, Via Gramsci n. 89/91, 71122 Foggia, PEC rpd@cert.unifg.it.

Art. 14 - Responsabile del procedimento

È nominata, ai sensi degli artt. 4, 5 e 6 della L. 07/08/1990 n. 241 e successive modifiche e integrazioni, quale responsabile del procedimento, la dott.ssa Giselda Florio (e-mail: reclutamentodocente@unifg.it).

Art. 15 - Norme finali

Per tutto quanto non previsto dal presente bando si applicano il Regolamento per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato di questa Università, consultabile al seguente link <https://www.unifg.it/sites/default/files/normative/2021-12/Regolamento-reclutamento-ricercatori-td-dic-2021.pdf> e, per quanto compatibili, le disposizioni del Capo I – Titolo II del Libro V del Codice Civile e delle Leggi sui rapporti di lavoro subordinato, nonché la normativa in materia di reclutamento di ricercatori universitari.

Il bando sarà pubblicato sul sito web di Ateneo <http://www.unifg.it> alla sezione “bandi docenti”, sul sito del Miur (con la specifica indicazione del termine di scadenza per la presentazione della domanda da parte degli interessati) nonché sul sito dell'Unione Europea (Euraxess).

Sarà pubblicato, altresì, apposito avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – IV Serie Speciale – Concorsi.

I provvedimenti relativi alla nomina della Commissione giudicatrice ed all'approvazione degli atti della procedura stessa sono pubblicati all'albo ufficiale, oltre che sul sito web dell'Ateneo.

Gli atti relativi alle procedure disciplinate dal presente decreto rimarranno visibili sul sito web di Ateneo per un periodo di un anno dalla data della loro pubblicazione.

Eventuali variazioni ed integrazioni a quanto contenuto nel bando saranno rese note mediante pubblicazione sul sito web al menzionato indirizzo <http://www.unifg.it>, alla sezione “bandi docenti”.

Il Rettore
prof. Pierpaolo LIMONE

Firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005